

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

La legge si divide in due parti: la prima contiene norme varie in materia di distribuzione commerciale, mentre la seconda reca la disciplina organica dell'attività di *phone center*.

Per quanto riguarda i contenuti della prima parte, l'art. 2 introduce due nuovi articoli nella L. R. n. 14 del 1999: il 16-*bis* e il 19-*bis*. La prima disposizione assegna alla Giunta il compito di individuare i giorni di festività durante i quali gli esercizi commerciali devono osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva, facendo salva comunque la possibilità per i Comuni di prevedere specifiche deroghe. L'art. 19-*bis* introduce, invece, il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto-vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, prevedendo al contempo una serie di eccezioni (relative a: materiali per l'edilizia, articoli per impianti idraulici ed igienici, auto-moto-cicli, ecc.).

L'art. 3 modifica poi vari articoli della L. R. n. 14 del 2003, che disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La prima innovazione consiste nell'assegnazione esplicita ai Comuni del potere di vigilare sul rispetto dell'obbligo di esporre nei pubblici esercizi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e il listino prezzi. La seconda innovazione comporta l'eliminazione del requisito dell'iscrizione per almeno cinque anni al registro degli esercenti il commercio quale condizione per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La terza innovazione, infine, consiste nell'introduzione della sospensione dell'attività fino a tre giorni - in luogo della revoca dell'autorizzazione, precedentemente sancita dalla L. R. n. 14 del 2003 - per gli esercenti che non rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.

L'art. 4 riguarda la materia - completamente nuova - della vendita dei farmaci senza obbligo di ricetta medica al di fuori delle farmacie; esso impone agli esercizi commerciali un adempimento non previsto dalla normativa statale: la comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività al Comune in cui ha sede l'esercizio.

Il secondo capo della legge, come accennato, regola invece i centri di telefonia (denominati anche "*phone center*"), definendoli come esercizi aperti al pubblico che pongono "a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinati ad altre attività". L'art. 6 ne riconduce la disciplina all'ambito di applicazione delle disposizioni del d. lgs. n. 114 del 1998 relative alle attività commerciali non alimentari; assegna poi ai Comuni il potere di stabilire: requisiti

igienico-sanitari, misure dirette a “tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe” e indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali. L’art. 7 concede a coloro che esercitano l’attività di *phone center* un anno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del d. lgs. n. 114 del 1998; i Comuni possono però autorizzare – per un periodo di tempo determinato – il proseguimento dell’attività dei centri di telefonia, operanti al momento in cui entreranno in vigore le disposizioni comunali, privi dei requisiti minimi previsti dalle stesse disposizioni.